



Tribunale Ordinario di Ragusa
Sezione Civile

N. R.G. 2983/2025

Il Tribunale, in persona dei magistrati:

Massimo Pulvirenti	Presidente
Claudio Maggioni	Giudice
Alessandro La Vecchia	Giudice relatore

all'esito della camera di consiglio del 22.1.2026 ha emesso la seguente

ORDINANZA

nel procedimento in epigrafe, promosso da

Parte_1 (c.f. *C.F._1*), con l'avv.
GAGLIANO ANGELO;

reclamante

contro

Controparte_1 (c.f. *P.IVA_1*), con l'avv. BRUNO
ANGELA e LO PICCOLO MONICA;

reclamata

FATTO E DIRITTO

Con ricorso ex art. 696 c.p.c., *Parte_1* ha chiesto di procedere ad accertamento tecnico preventivo sullo stato dei luoghi relativi ad un vasto compendio immobiliare sito in *CP_1*, contrada Serra Rovetto, oggetto di ordinanza dirigenziale n. 9/2021 del *Controparte_1* che ne ha disposto l'acquisizione al patrimonio comunale per lottizzazione abusiva. La ricorrente ha dedotto di essere imputata, di tale reato dinanzi a questo Tribunale, rappresentando la necessità di cristallizzare lo stato dei luoghi

in vista del processo penale, prima che venga alterato a seguito dell'immissione in possesso da parte del *CP_1*

Il Tribunale di Ragusa, con ordinanza del 22.10.2025, ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando la mancanza di strumentalità rispetto ad un giudizio civile e l'assenza di indicazione della domanda di merito cui la prova sarebbe preordinata, nonché la duplicazione di iniziative cautelari già intraprese (ricorso ex art. 700 c.p.c. iscritto al n. 2594/2025).

Avverso tale provvedimento, *Parte_1* ha proposto reclamo ai sensi dell'art. 669-terdecies c.p.c., chiedendo la riforma dell'ordinanza e l'ammissione dell'accertamento tecnico preventivo. Ha sostenuto che l'ATP può essere disposto anche quando la prova è funzionale ad un processo penale, in mancanza di altri strumenti idonei, richiamando giurisprudenza di legittimità e costituzionale. Ha dedotto l'urgenza per il rischio di dispersione della prova e la strumentalità rispetto al procedimento penale pendente, evidenziando che l'acquisizione coattiva dei beni è già avvenuta il 23.09.2025 e che il processo penale è fissato per il 02.02.2026.

Si è costituito il *Controparte_1*, chiedendo il rigetto del reclamo e la conferma dell'ordinanza impugnata e la condanna della reclamante ai sensi dell'art. 96 c.p.c.

Il reclamo è manifestamente infondato.

La tutela cautelare è, per sua stessa natura, strumentale a quella di cognizione in quanto consente di ottenere un provvedimento che tuteli provvisoriamente il diritto la cui esistenza e consistenza sarà oggetto del giudizio di cognizione; in particolare, nei procedimenti di istruzione preventiva, oggetto della cautela non è il diritto sostanziale che sarà oggetto del giudizio di cognizione, ma il diritto processuale alla prova in quello stesso giudizio.

In ogni caso, dunque, il procedimento cautelare deve essere strumentale ad un futuro giudizio di cognizione; e ciò vale anche per la tutela cautelare anticipatoria, rispetto a cui tale giudizio è solo eventuale.

Rispetto ai procedimenti di istruzione preventiva, il principio di strumentalità è espresso dall'art. 693 c.p.c., richiamato dall'art. 696 c.p.c.,

secondo cui “il ricorso deve contenere [...] l'esposizione sommaria delle domande o eccezioni alle quali la prova è preordinata”; nonché dallo stesso art. 696 c.p.c., che ammette l'accertamento tecnico preventivo quando vi sia “urgenza di far verificare, prima del giudizio, lo stato di luoghi o la qualità o la condizione di cose”, giudizio che non può che essere quello regolato dallo stesso c.p.c.

Pertanto, il ricorso proposto dalla sig.ra Pt_1 deve essere funzionale ad una domanda od eccezione da proporsi in un giudizio di cognizione civile, ossia un giudizio avente ad oggetto l'esistenza o la consistenza di una situazione giuridica soggettiva.

Nel caso specifico, è la stessa ricorrente ad ammettere che il proprio ricorso cautelare non è funzionale ad un futuro giudizio di cognizione, ma alla propria difesa nel processo penale.

Da ciò deriva, per quanto sopra esposto, l'evidente inammissibilità del ricorso.

Nessuna delle pronunce giurisprudenziali richiamate dalla reclamante riguarda le questioni oggetto del presente giudizio.

Solo la sentenza C. Cost. 26/2010 ha una vaga attinenza con questo giudizio, e del resto la stessa reclamante non fa altro che affermare genericamente che essa riguarderebbe “fattispecie similari” (cfr. note di trattazione scritta) senza nemmeno esplicitarle. Con tale pronuncia, la Corte ha dichiarato “l'illegittimità costituzionale dell'articolo 669-quaterdecies del codice di procedura civile, nella parte in cui, escludendo l'applicazione dell'articolo 669-quinquies dello stesso codice ai provvedimenti di cui all'art. 696 cod. proc. civ., impedisce, in caso di clausola compromissoria, di compromesso o di pendenza di giudizio arbitrale, la proposizione della domanda di accertamento tecnico preventivo al giudice che sarebbe competente a conoscere del merito”.

Dal dispositivo si evince chiaramente che la Corte ha ritenuto la necessità di consentire l'esperimento dei procedimenti di istruzione preventiva anche in caso di clausola compromissoria.

La pronuncia non smentisce dunque la necessaria strumentalità del procedimento cautelare ad un giudizio civile di cognizione: semplicemente

consente l'istruzione preventiva anche quando tale giudizio civile debba svolgersi, anziché davanti all'autorità giudiziaria, davanti agli arbitri. Non v'è quindi alcuna analogia col caso in esame.

Il reclamo va quindi rigettato con conseguente pronuncia sulle spese. La liquidazione è fatta secondo i parametri relativi ai procedimenti cautelari in generale e non a quelli di istruzione preventiva, giacché questi ultimi, non prevedendo la fase decisionale, risultano incompatibili con questo procedimento di reclamo.

Non si ravvisano i presupposti dell'art. 96 c.p.c.

Il rigetto dell'impugnazione determina l'obbligo, in capo a parte reclamante, di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quanto già versato per il presente procedimento (art. 13, co. 1 quater, d.p.r. 115/2002).

p.q.m.

Il Tribunale:

- rigetta il reclamo;
- condanna *Parte_1* a rifondere al *Controparte_1* le spese di lite, liquidate in € 3.000 oltre iva cpa rimborso spese forfetario al 15%;
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della reclamante, di un'ulteriore somma a titolo di contributo unificato pari a quanto già versato.

Si comunichi.

23/01/2026

Il Presidente

Massimo Pulvirenti